

INDIRIZZI DI CARATTERE GENERALE PER LA VALUTAZIONE DEL RILASCIO O DEL RIFIUTO DELL'ATTESTATO DI LIBERA CIRCOLAZIONE DA PARTE DEGLI UFFICI ESPORTAZIONE DELLE COSE DI INTERESSE ARTISTICO, STORICO, ARCHEOLOGICO, ETNOANTROPOLOGICO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, COMMA 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 42 DEL 2004

PREMERSA

Lo sviluppo delle discipline storico-artistiche, archeologiche, etnoantropologiche e la rilevanza che hanno assunto aspetti quali la provenienza delle opere, la storia del collezionismo, la stratificazione dei contesti e la reciprocità degli scambi culturali tra diverse aree geografiche, estesi ben oltre il semplice riferimento al contesto nazionale, impongono di considerare nell'aggiornamento degli indirizzi di carattere generale per la libera circolazione delle cose d'arte il bene come valore unitario, nei suoi aspetti intrinseci come in quelli relazionali con il contesto più generale.

Tenuto conto che il diniego all'esportazione - e il contestuale avvio del procedimento di dichiarazione di interesse - sono provvedimenti pienamente giustificati da un alto concetto del bene pubblico in quanto finalizzati alla tutela del patrimonio culturale italiano, ma che incidono anche sui diritti della proprietà privata come riconosciuti e garantiti dalla Costituzione, occorre porre la massima cura nel formulare un provvedimento restrittivo, evitando giudizi apodittici non sostenuti da una adeguata argomentazione critica e storica. Pertanto, le relazioni a supporto di tale provvedimento devono sempre essere sviluppate in maniera esaustiva, con motivazioni puntuali, riferimenti bibliografici aggiornati, se disponibili, e attraverso l'associazione di più di un principio di rilevanza tra quelli riformulati nei nuovi Indirizzi, soprattutto nei casi in cui sembra essere predominante una valutazione legata alla qualità artistica del bene, non sufficiente da sola a giustificare un provvedimento di tutela. Proprio la concorrenza fra più parametri tra quelli indicati contribuisce a rafforzare il "motivato giudizio" richiamato dall'articolo 68, comma 3, del decreto legislativo n. 42 del 2004.

Si ricorda, infine, l'opportunità di avvalersi, specialmente per alcuni ambiti specifici (quali, ad esempio, la numismatica, l'orientalistica, l'etnoantropologia, la storia della scienza e della tecnica) della collaborazione di esperti, provenienti anche dall'ambito universitario, se non disponibili nell'Amministrazione stessa.

Nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato di libera circolazione per le cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico indicate nell'articolo 65 del decreto legislativo n. 42 del 2004, gli Uffici esportazione devono svolgere le funzioni di accertamento e di valutazione tecnico-scientifica preordinate alla decisione attenendosi ai seguenti indirizzi generali, articolati in elementi di valutazione, che rappresentano i principali presupposti o requisiti della cosa esaminata rilevanti ai fini della decisione, e in criteri valutativi, che rappresentano profili interni di dettaglio della disamina relativa a ciascun elemento di valutazione.

Gli elementi di valutazione (volti a far emergere la sussistenza o insussistenza dei presupposti o requisiti nella cosa esaminata idonei a sorreggere la decisione di rifiuto o rilascio dell'attestato)

sono i seguenti:

- Qualità artistica dell'opera;
- Rarità (in senso qualitativo e/o quantitativo);
- Rilevanza della rappresentazione;
- Appartenenza a un complesso e/o contesto storico, artistico, archeologico, monumentale;
- Testimonianza particolarmente significativa per la storia del collezionismo;
- Testimonianza rilevante, sotto il profilo archeologico, artistico, storico, etnografico, di relazioni significative tra diverse aree culturali, anche di produzione e/o provenienza straniera.

Ciascun elemento di valutazione dovrà essere considerato sulla base degli indirizzi di seguito riportati:

1. Qualità artistica dell'opera.

La qualità artistica è caratteristica fondamentale da prendere in esame nel giudizio oggettivo su di un bene anche se non può costituire l'unico elemento per giustificare un diniego. Questo aspetto dovrà essere illustrato con gli strumenti della critica d'arte, della storia dell'arte, dell'archeologia e dell'antropologia. Per mettere a fuoco e, in conseguenza, motivare un eventuale provvedimento restrittivo, la qualità artistica dovrà essere valutata in relazione a:

- magistero esecutivo: per magistero esecutivo si intende la verifica della qualità formale e/o l'abilità tecnica impiegata nella realizzazione materiale dell'opera attraverso un esame visivo e/o attraverso strumenti tecnici di analisi (radiografie, riflettografie, ecc.) eventualmente a disposizione

- capacità espressiva: la capacità espressiva va rilevata con strumenti conoscitivi di tipo storico e critico, attraverso valutazioni comparative con opere coeve dello stesso autore o dello stesso contesto geografico; tali valutazioni devono essere effettuate con rigore, analizzando le componenti formali dell'opera nella loro complessità, ricchezza semantica, interazione e complementarietà;

- invenzione, originalità: l'originalità di un'opera, la rilevanza della sua invenzione, è innovazione non passeggera che essa introduce/produce nella tradizione divenendo stimolo per lo sviluppo futuro sotto diversi profili: culturale, artistico, linguistico, tecnico/funzionale.

2. Rarità dell'opera. in senso qualitativo e/o quantitativo.

La rarità è un elemento di valutazione di tipo sia qualitativo che quantitativo: il primo aspetto è legato alla rilevanza o alla diversità formale, contenutistica, tipologica e alla complessità tecnica di un manufatto; il secondo è connesso piuttosto alla sussistenza, al

livello di presenza o di reperibilità di opere dello stesso autore o esemplari simili nel caso di strumenti scientifici o oggetti etnoantropologici per i quali, inoltre, sarà particolare motivo di rilevanza se l'oggetto stesso abbia avuto la funzione di prototipo nel suo ambito formale o funzionale. Anche se non è possibile ancorare il concetto di rarità, da un punto di vista quantitativo, ad un numero definito di opere dello stesso autore e esemplari simili, la sussistenza di tali opere in collezioni pubbliche e contesti privati vincolati, impone un particolare rigore nella motivazione di un provvedimento di diniego. La rarità dell'opera dovrà essere valutata in rapporto a:

- un determinato autore, o centro, o scuola, o contesto di provenienza, anche qualora si tratti di ambiti stranieri;
- la tipologia, la cronologia, la morfologia dell'opera;
- i materiali, le tecniche esecutive, anche nell'ambito della produzione artigianale o industriale;
- il grado di presenza in collezioni pubbliche o contesti privati vincolati nel territorio nazionale;
- la rilevanza storico-cronologica e/o il valore di prototipo per oggetti relativi alla storia della scienza, della tecnica, dell'industria.

3. Rilevanza della rappresentazione

Per rilevanza della rappresentazione si intende che la cosa presenta un non comune livello di qualità e/o importanza culturale, storica, artistica, geografica o etnoantropologica, in rapporto a:

- aspetti di iconografia/iconologia;
- esistenza di importante documentazione o testimonianza storica, geografica o sociale, compresa la storia del costume.

4. Appartenenza a un complesso e/o contesto storico, Artistico, Archeologico, Monumentale anche se non più in essere o non materialmente ricostruibile.

L'appartenenza dovrà essere valutata in rapporto alla disponibilità di elementi di conoscenza tali da consentire l'affermazione, sicura o documentabile in vario modo, della sua sussistenza nel caso concreto esaminato.

Il legame tra il bene e il contesto di origine o storicizzato sottolinea l'aspetto pertinenziale che può fondarsi su evidenze documentarie o su ricostruzioni plausibili, anche se tale contesto non sussista più. Ciò è valido tanto per l'elemento di un contesto quanto per un insieme, per esempio un capitello, la predella di un polittico, l'arazzo di una serie.

Qualora si voglia proporre il diniego in base alla valenza pertinenziale più che al valore intrinseco del bene, occorrerà argomentare il provvedimento con cura particolare, illustrando anche la rilevanza del complesso e/o contesto di origine o storicizzato.

5. Testimonianza particolarmente significativa per la storia del collezionismo

Con questo elemento di valutazione si intende sottolineare l'importanza assunta dagli aspetti legati alla storia del collezionismo e, di conseguenza, la possibilità di valutare il bene in quanto testimonianza significativa di una collezione privata rilevante - di formazione tanto storica, quanto contemporanea - o di un contesto particolare di storia locale; bisognerà,

pertanto, prendere in considerazione anche la natura del complesso di appartenenza che deve essere caratterizzato da una intenzione collezionistica riconoscibile o dal legame con un complesso ben individuabile di tradizioni sociali e culturali.

La testimonianza particolarmente significativa per la storia del collezionismo dovrà essere valutata soprattutto in rapporto alle collezioni storiche italiane o con riferimento alla storia delle tradizioni locali.

6. Testimonianza rilevante sotto il profilo archeologico, artistico, storico, etnografico di relazioni significative tra diverse aree culturali, anche di produzione e/o provenienza straniera.

Un elemento di valutazione che riguarda le relazioni significative tra diverse aree culturali si riferisce al caso di beni di qualunque epoca - compresi quelli di autore e/o provenienza straniera o di autori italiani per una committenza o un mercato straniero- che costituiscono tuttavia una testimonianza significativa del dialogo e degli scambi tra la cultura artistica, archeologica, antropologica italiana e il resto del mondo. Proprio la provenienza da aree geografiche altre può costituire un arricchimento considerevole rendendo esplicite le interconnessioni territoriali che costituiscono un elemento cardine della cultura nel nostro Paese in ogni epoca.

Per le opere straniere occorrerà tenere conto della specifica attinenza delle stesse alla storia della cultura in Italia. Ad esempio, un'opera straniera che sia appartenuta ad una collezione italiana, in particolare ad una collezione storica, potrà essere ritenuta rilevante per la storia del collezionismo italiano.